

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS BRIANZA E COMUNI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO A FAVORE DI MINORI VITTIME DI ABUSI/GRAVI EPISODI DI MALTRATTAMENTO PER I QUALI SIANO STATI ATTIVATI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE A CURA DELL'ATTIVITA' GIUDIZIARIA – APPROVAZIONE SCHEMA

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che:

- la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera è stata individuata Ente Capofila dell'Accordo di programma tra i Comuni dell'Ambito di Bellano per la realizzazione, in forma associata, di un sistema integrato di interventi e servizi sociali rivolti alle persone e alle famiglie per il periodo 2021/2026 – approvato dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale di Bellano con deliberazione n. 8 del 15.10.2020;
- l'Assemblea della Comunità Montana ha approvato, quale Ente capofila, l'Accordo di Programma sopra menzionato, con deliberazione n. 27 del 15.10.2020, esecutiva;
- la Comunità Montana è stata individuata Ente Capofila dell'Accordo di Programma tra i Comuni dell'Ambito di Bellano per la realizzazione del Piano di Zona Unitario 2018/2020, approvato dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale di Bellano in data 27.06.2018 e prorogato nella sua validità per l'anno 2021 e comunque fino all'approvazione del nuovo Piano di Zona Unitario 2021/2023, con deliberazione n. 16 del 17.12.2020;
- la Comunità Montana ha deliberato nell'Assemblea del 14.12.2021 con atto n. 41 la disponibilità a mantenere il ruolo di Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del Piano di Zona Unitario anche per il periodo 2022/2023, come richiesto dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale di Bellano e da quest'ultima approvato con deliberazione n. 17 del 16.12.2021;
- l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale di Bellano ha approvato il nuovo Accordo di programma per la realizzazione del Piano di Zona Unitario 2021/2023 con deliberazione n. 2 del 23.02.2022;
- tra le funzioni previste dal Piano di Zona e in capo alla Comunità Montana per conto dei Comuni dell'Ambito distrettuale di Bellano, rientrano le attività a favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Minorile;

DATO ATTO che:

- con DGR n. X/7626 del 28 dicembre 2017, nel quadro di quanto previsto nei LEA per la misura comunità per minori vittime di abuso o maltrattamento di cui ai provvedimenti attuativi della DGR n.116/2013:
 - è stata confermata la misura finalizzata a sostenere interventi di protezione, assistenza e recupero dei minori vittime di abusi/gravi episodi di maltrattamento, attuata in regime residenziale presso strutture residenziali per l'accoglienza dei minori autorizzate ai sensi della DGR, 16 febbraio 2005 - n. 20762, in possesso di tutti i requisiti di cui alle DDGR n.856/2013 e2942/2014 e successive integrazioni, individuandole nelle comunità educative e nelle comunità familiari;
 - sono stati aggiornati i criteri di eleggibilità alla misura, indicando eleggibili i minori vittime di abusi/violenza/gravi episodi di maltrattamento per i quali:
 1. è stato disposto un decreto di protezione da parte dell'autorità giudiziaria;
 2. in tale provvedimento sia presente un riferimento, diretto o indiretto, a valutazioni di rilievo sociosanitario, prodotte o da produrre da parte dei servizi competenti, che consenta di collocare la situazione del minore/i interessato/i nella casistica dei destinatari della misura;

- sono stati introdotti indicatori per l'appropriatezza e la valutazione della qualità dell'inserimento del minore in struttura residenziale;
- è stato ridefinito il contributo economico a carico del FSR;
- è stato approvato lo schema di convenzione diretto a disciplinare i rapporti giuridici ed economici tra l'ATS e l'Ente in funzione dell'attuazione dell'intervento;

DATO ATTO che la DGR n. 6387 del 16.05.2022 ha confermato per il 2022 la prosecuzione della misura comunità per minori vittime di abuso o grave maltrattamento;

CONSIDERATO che la Comunità Montana, quale Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del Piano di Zona 2021-2023, è stata chiamata a sottoscrivere una convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all'Ambito territoriale di Bellano al fine di facilitare il raccordo con l'Agenzia di Tutela della Salute della Brianza e il coordinamento delle attività derivanti dall'attuazione della DGR n. 6387 del 16.05.2022 e delle precedenti DGR e provvedimenti attuativi in merito agli interventi di protezione, assistenza e recupero dei minori vittime di abusi/violenza/gravi episodi di maltrattamento attuato in regime residenziale presso strutture residenziali per l'accoglienza dei minori;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta esecutiva n. 25 del 08.03.2022 con la quale è stato approvato l'addendum allo schema di convenzione approvato con la DGR n. X/7626 del 28.12.2017, composto da n. 14 articoli, che definiva le modalità di collaborazione reciproche fra l'ATS della Brianza e la nostra Comunità Montana sino al 30.04.2022;

VISTA ora la nota pervenuta in data 05.07.2022 da parte dell'Agenzia di Tutela della Salute della Brianza con la quale si comunica che, sulla base delle indicazioni regionali e al fine di assicurare la continuità assistenziale dei servizi sociosanitari, si rende necessaria la sottoscrizione di una nuova convenzione con validità annuale coincidente con l'anno solare (01.01.2022-31.12.2022) prorogata sino alla stipula del nuovo contratto nell'anno successivo;

RITENUTA opportuna e meritevole la sua approvazione;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CON voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di convenzione tra la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D'Esino e Riviera e l'ATS della Brianza, relativo alla definizione dei rapporti giuridici ed economici derivanti dall'attuazione dell'intervento a favore di minori vittime di abusi/gravi episodi di maltrattamento per i quali siano stati attivati procedimenti di protezione a cura dell'autorità giudiziaria, valevole a tutto il 31.12.2022 e fino alla sottoscrizione del nuovo contratto nell'anno successivo, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
2. Di autorizzare il Presidente della Comunità Montana alla sottoscrizione della convenzione.
3. Di individuare quale Responsabile del procedimento, ai fini della corretta e puntuale attuazione di quanto deliberato, la dott.ssa Manila Corti, Responsabile del Settore Servizi alla Persona.

4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo *on line* per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione "Documenti e atti" del sito web istituzionale di questa Comunità Montana.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del d. lgs.vo n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere alla sottoscrizione.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FABIO CANEPARI

IL SEGRETARIO
MARIA GRAZIA PADRONAGGIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Proposta del **08/07/2022**

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS BRIANZA E COMUNI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO A FAVORE DI MINORI VITTIME DI ABUSI/GRAVI EPISODI DI MALTRATTAMENTO PER I QUALI SIANO STATI ATTIVATI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE A CURA DELL'ATTIVITA' GIUDIZIARIA – APPROVAZIONE SCHEMA

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona della Comunità Montana, esaminata la proposta di deliberazione in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole, per quanto attiene la regolarità tecnica della stessa.

Barzio, lì 08/07/2022

IL RESPONSABILE

Corti Manila

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.*



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Nr. **78** Reg. Delib. del 12/07/2022

OGGETTO:	CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS BRIANZA E COMUNI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO A FAVORE DI MINORI VITTIME DI ABUSI/GRAVI EPISODI DI MALTRATTAMENTO PER I QUALI SIANO STATI ATTIVATI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE A CURA DELL'ATTIVITA' GIUDIZIARIA – APPROVAZIONE SCHEMA
----------	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69*) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì 14/07/2022

IL SEGRETARIO

Padronaggio Maria Grazia

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E COMUNI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELL' INTERVENTO A FAVORE DI MINORI VITTIME DI ABUSI/GRAVI EPISODI DI MALTRATTAMENTO PER I QUALI SIANO STATI ATTIVATI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE A CURA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

TRA

l'Agenzia di Tutela della Salute della Brianza (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Monza in viale Elvezia n.2, codice fiscale /partita IVA 09314190969, nella persona del Direttore Generale dott. Carmelo Scarcella, nato a Brescia il 12/06/1956, domiciliato per la carica presso la sede della ATS

E

l'Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del Piano di Zona – Ambito Territoriale di Bellano – Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera (di seguito denominato semplicemente Ente) con sede nel Comune di Barzio, via Fornace Merlo n. 2 - codice fiscale/partita IVA 01409210133 - nella persona del Sig. Fabio Canepari, nato a Lecco il 03/11/1960, domiciliato per la carica presso la sede della Comunità Montana VVVR - codice fiscale CNPFBA60S03E507Q - in qualità di legale rappresentante.

PREMESSO

- che con D.G.R. n. X/7626 del 28/12/2017, nel quadro di quanto previsto nei LEA per la misura comunità per minori vittime di abuso o maltrattamento di cui ai provvedimenti attuativi della D.G.R. n.116/2013
 - è stata confermata la misura comunità per minori vittime di abuso o grave maltrattamento, finalizzata a sostenere interventi di protezione, assistenza e recupero dei minori vittime di abusi/gravi episodi di maltrattamento, attuata in regime residenziale presso strutture residenziali per l'accoglienza dei minori autorizzate ai sensi della D.G.R. 16 febbraio 2005 - n. 20762, in possesso di tutti i requisiti di cui alle D.D.G.R. n. 856/2013 e n. 2942/2014 e successive integrazioni, individuandole nelle comunità educative e nelle comunità familiari;
 - sono stati aggiornati i criteri di eleggibilità alla misura, indicando eleggibili i minori vittime di abusi/violenza/gravi episodi di maltrattamento per i quali:
 1. è stato disposto un decreto di protezione da parte dell'autorità giudiziaria;
 2. in tale provvedimento sia presente un riferimento, diretto o indiretto, a valutazioni di rilievo sociosanitario, prodotte o da produrre da parte dei servizi competenti, che consenta di collocare la situazione del minore/i interessato/i nella casistica dei destinatari della misura;
 - sono stati introdotti indicatori per l'appropriatezza e la valutazione della qualità dell'inserimento del minore in struttura residenziale;
 - è stato ridefinito il contributo economico a carico del FSR;
- che con D.G.R. n. X/7626 del 28/12/2017 è stato approvato il presente schema di convenzione diretto a disciplinare i rapporti giuridici ed economici tra l'ATS e l'Ente in funzione dell'attuazione dell'intervento;
- che la D.G.R. n.6387 del 16/05/2022 ha confermato per l'anno di riferimento la prosecuzione della misura comunità per minori vittime di abuso o grave maltrattamento;

CONSIDERATO

che l'Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona Ambito Territoriale di Bellano - Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera sottoscrive la presente convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all'Ambito territoriale (Abbadia Lariana, Ballabio, Barzio, Bellano, Casargo, Cassina Valsassina, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Cremeno, Dervio, Dorio, Esino Lario, Introbio, Lierna, Mandello del Lario, Margno, Moggio, Morterone, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perledo, Premana, Primaluna, Sueglio, Taceno, Varenna e Valvarrone) al fine di facilitare il raccordo con l'Agenzia di Tutela della Salute della Brianza e il coordinamento delle attività derivanti dall'attuazione dei sopra citati provvedimenti regionali.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. Oggetto della presente convenzione è la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'ATS e l'Ente per il riconoscimento di un importo giornaliero a carico del Fondo Sanitario Regionale non superiore al 50% della retta giornaliera sostenuta dall'Ente e comunque entro l'importo massimo di 70 (settanta)euro/die per inserimenti di durata superiore ai tre mesi e di euro 35 (trentacinque)euro/die per inserimenti di durata uguale o inferiore ai tre mesi, a fronte dell'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 3 a favore dei minori che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2 della presente convenzione.
2. La presente convenzione è pertanto finalizzata a garantire un appropriato inserimento in comunità, la qualità della presa in carico del minore vittima di abusi/violenze/gravi episodi di maltrattamento e a ridurre i fattori di rischio, riconoscendo all'Ente un contributo per le prestazioni erogate da professionalità specialistiche, nell'ambito del progetto educativo assistenziale individualizzato in presenza degli indicatori di cui all'Allegato1 della D.G.R. n. X/7626 del 28/12/2017 e rendicontato dall'Ente stesso.

Art. 2

Minori destinatari dell'intervento

1. L'intervento è indirizzato a favore di minori vittime di abusi/violenze/ gravi episodi di maltrattamento per i quali nel provvedimento di allontanamento e protezione da parte dell'autorità giudiziaria siano inseriti riferimenti diretti o indiretti, a valutazioni di rilievo sociosanitario, prodotte o da produrre da parte dei servizi competenti, che consenta di collocare la situazione del minore/i interessato/i dal provvedimento nella casistica dei destinatari della misura.
2. L'intervento di protezione, assistenza e recupero a favore di minori vittime di abusi/violenza/gravi episodi di maltrattamento è attuato in regime residenziale presso strutture residenziali abilitate ai sensi della D.G.R. 16 febbraio 2005 - n. 20762 "Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori" e in possesso di tutti i requisiti di cui alle D.D.G.R. n. 856/2013 e n. 2942/2014 e successive integrazioni, individuate nelle comunità educative e nelle comunità familiari.
3. L'intervento è garantito anche in relazione alle ipotesi di collocamento del minore presso strutture residenziali ubicate sul territorio di altre Regioni, a condizione che le stesse esercitino l'attività in conformità alle disposizioni in vigore nella Regione di ubicazione.

Art. 3 **Prestazioni oggetto dell'intervento**

Ai minori, secondo quanto previsto dal progetto individualizzato, devono essere garantiti:

- a. gli interventi propri dell'unità d'offerta;
- b. le prestazioni specialistiche, sanitarie, sociosanitarie e socioeducative (ad esempio trattamenti psicoterapici, sostegno psicologico, accompagnamento dell'educatore, ecc.) indicate nel Progetto Quadro e nel PEI volte a:
 - rimuovere le situazioni di pregiudizio della salute psicofisica del minore;
 - superare le difficoltà e il disagio affettivo e relazionale ristabilendo le condizioni per il recupero di una crescita armoniosa e serena;
 - sostenere il minore in tutte le fasi della presa in carico, ivi compreso l'accompagnamento nelle fasi processuali;

rendicontate con il flusso informativo di Regione Lombardia e valutate da ATS con gli indicatori di appropriatezza e qualità di cui alla D.G.R. n. X/7626 del 28/12/2017.

Art. 4 **Impegni e compiti dell'Ente**

1. L'Ente garantisce le attività di coordinamento necessarie all'attuazione di quanto disposto dalla presente convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all'Ambito territoriale.
2. In particolare, l'Ente si impegna a:
 - sottoscrivere la presente convenzione per conto dei Comuni afferenti all'Ambito territoriale;
 - trasmettere all'ATS territorialmente competente - entro le scadenze previste al successivo articolo 6 - la rendicontazione completa di tutti i dati richiesti dal flusso informativo definito da Regione Lombardia in relazione alla presa in carico dei minori vittime di abusi/violenza/gravi episodi di maltrattamento che presentano le caratteristiche di eleggibilità di cui al precedente articolo 2;
 - mettere a disposizione dell'ATS, ai fini del riconoscimento del contributo, la seguente documentazione comprovante la situazione specifica di ciascun minore rendicontato nel flusso informativo regionale di cui all'art. 6:
 - decreto dell'Autorità Giudiziaria Minorile e/o altri documenti in possesso del Comune attestante che il collocamento in struttura residenziale è stato determinato dalle condizioni che costituiscono requisito giuridico necessario per l'eleggibilità all'intervento, come previsto dalla norma dell'art. 2 della presente convenzione;
 - il Progetto Quadro (ex Circ. n. 1 del 15/1/2014 ex DG Famiglia Solidarietà Sociale e Volontariato) e il Progetto Educativo Individualizzato (PEI) definito dalla struttura residenziale e condiviso dal Comune all'interno dei quali siano rinvenibili gli indicatori di cui all'Allegato 1 della D.G.R. n. X/7626 del 28/12/2017;
 - la documentazione che attesti il possesso degli indicatori di qualità delle prestazioni sociosanitarie previsti nel medesimo Allegato 1.
3. L'Ente è responsabile di quanto dichiarato e della documentazione messa a disposizione dell'ATS.

Art. 5 **Impegni e compiti dell'ATS**

1. L'ATS si impegna a:
 - verificare eventuali anomalie contenute nel flusso regionale di cui all'art. 6;

- verificare la coerenza della rendicontazione e della documentazione a supporto della richiesta di contributo - decreto dell'Autorità Giudiziaria Minorile, relazione dei servizi sociali comunali, altra documentazione - in funzione del rispetto delle condizioni di eleggibilità e degli indicatori di appropriatezza e qualità dell'intervento previsti dalla D.G.R. n. 7626/17;
 - verificare le effettive giornate di presenza del minore presso la struttura residenziale, così come dichiarato nella rendicontazione, attraverso l'Ente e/o il Comune;
 - chiedere all'Ente eventuale documentazione integrativa ai fini dell'istruttoria.
2. La ATS, per ogni periodo di rendicontazione trimestrale di cui al successivo articolo 6, conclude il procedimento entro 30 giorni dal ricevimento delle relative evidenze istruttorie.
 3. La ATS determina il valore del contributo in applicazione dell'art. 7, comma 2, della presente convenzione.
 4. La ATS provvede altresì:
 - ad effettuare controlli sulla presenza del minore presso la struttura residenziale e sull'attuazione del Piano educativo individualizzato;
 - a garantire un'attività specifica di controllo sull'appropriatezza della presa in carico dei minori, tenuto conto dei requisiti di eleggibilità definiti dalla D.G.R. n. 7626/17 e dell'effettiva erogazione delle prestazioni sociosanitarie che ne costituiscono l'oggetto;
 - a disporre l'abbattimento della remunerazione nei confronti dell'Ente, in tutte le ipotesi di accertata inappropriata;

Art. 6 Modalità di rendicontazione

1. La rendicontazione delle presenze del minore di cui all'art. 2, è effettuata attraverso l'utilizzo del flusso informativo definito dalla DG Welfare denominato "Comunità per minori".
2. Ciascun Comune direttamente, o attraverso l'Ente, inoltra alla ATS i dati previsti dal flusso "Comunità per Minori" con cadenza trimestrale, ovvero in tempo utile alle scadenze regionali previste per l'assolvimento del medesimo debito informativo.
3. Nel caso in cui due Comuni compartecipino al pagamento della retta di uno stesso minore, il debito informativo relativo al flusso "Comunità per Minori" viene assolto da parte del Comune titolare della tutela, a cui verranno pertanto corrisposti per intero da parte dell'ATS i contributi previsti dalla presente convenzione. Sarà cura ed obbligo di tale Comune ricordarsi con gli altri Comuni interessati per la regolazione diretta di eventuali quote parti spettanti.

Art. 7 Modalità di liquidazione del contributo

1. Le Parti convengono che l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4 e 6 della presente convenzione, costituisce condizione giuridica necessaria per la liquidazione da parte dell'ATS del contributo regionale all'Ente secondo l'importo calcolato in applicazione dell'art. 1, fatto salvo in ogni caso il limite di cui al comma 2 del presente articolo.
2. La ATS determina il valore del contributo di cui all'art. 1 e liquida l'importo spettante all'Ente a conclusione della fase di istruttoria e previo corretto assolvimento del debito informativo regionale. L'assolvimento del debito informativo di cui al precedente art. 6 mediante l'alimentazione dei dati nel flusso regionale denominato "minori in comunità" e l'invio alla ATS della documentazione di cui all'art. 4, costituiscono condizione giuridica necessaria per procedere al riconoscimento del contributo regionale. L'entità complessiva di quanto l'ATS potrà riconoscere all'Ente in attuazione della presente convenzione rientra in ogni caso nei limiti dell'importo compatibile con il livello di assegnazione definito da Regione per l'ATS in relazione all'attuazione della Misura.
3. L'ATS gestisce il processo di liquidazione del contributo secondo la tempistica di seguito indicata:

- entro 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione, completamento della fase di istruttoria, durante la quale l'ATS potrà chiedere chiarimenti o integrazioni documentali;
 - entro 60 giorni dal completamento della fase istruttoria, liquidazione del contributo all'Ente, previa emissione di debita fattura o altro documento equivalente.
4. Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dalla vigente normativa sul sistema di tesoreria unica (art. 35, commi 8-13 d. lgs n. 1/2012 e circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24.03.2012) per gli Enti che rientrano nel sistema. Per gli Enti che non rientrano nel sistema di tesoreria unica, il pagamento sarà effettuato su c/c bancario comunicato dall'Ente.

Art. 8

Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità annuale coincidente con l'anno solare (1/1/2022– 31/12/2022) ed è prorogato sino alla stipula del nuovo contratto per l'anno successivo. I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell'anno successivo) sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione della nuova convenzione, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l'importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell'anno precedente.

Art. 9

Regime di riservatezza e protezione dei dati sensibili

1. Le parti, e per esse i relativi dipendenti e collaboratori, sono tenute ad osservare la massima riservatezza nei confronti di terzi non autorizzati in ordine a fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di natura riservata di cui vengano a conoscenza in virtù della presente convenzione.
2. Le parti si impegnano, per quanto di competenza, al rispetto della disciplina normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 10

Trattamento dati personali

1. Ai sensi del Regolamento U.E. 679 del 27/04/2016 entrato in vigore il 25/05/2018 i dati acquisiti in esecuzione della presente convenzione vengono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza dei dati. Tutti i dati comunicati dalle parti sono trattati dalle stesse sulla base del presupposto di liceità enunciato dall'art.6, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento U.E. n.679 del 27/04/2016 sulla protezione dei dati personali e la loro libera circolazione.
2. Con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula e all'esecuzione del rapporto contrattuale in essere fra le medesime parti. Tali dati dovranno altresì essere comunicati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi connessi all'esecuzione del presente contratto.
3. Le parti prendono atto altresì dei diritti loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.
4. Le parti riconoscono reciprocamente che per la realizzazione di quanto previsto dalla convenzione agiranno quali titolari autonomi del trattamento dati ciascuna per quanto attiene al proprio ambito di competenza.
5. ATS assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati di titolarità dell'Ente, nella persona del Responsabile UOC Fragilità e Cronicità e dirigente suo delegato.

Art. 11**Recepimento di normative regionali**

Le parti danno atto che la presente convenzione si intende automaticamente modificata o integrata per effetto di sopravvenute normative regionali il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS all'Ente, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

Art. 12**Risoluzione della convenzione**

6. Nel caso di inosservanza delle clausole della presente convenzione, la risoluzione della stessa si intende regolata dalle vigenti norme previste dal Codice Civile in materia di risoluzione del contratto.
7. Le parti possono recedere dalla presente convenzione mediante preavviso di tre mesi, da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte.

Art. 13**Foro competente**

Le parti interessate concordano di definire, in modo amichevole, qualunque controversia che possa nascere dall'interpretazione e dall'esecuzione della presente convenzione. Per ogni controversia si elegge competente il Foro provinciale sede dell'ATS che sottoscrive la convenzione.

Art. 14**Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa di settore.

Monza

Letto, confermato e sottoscritto

PER L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA
PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
DOTT.ANTONIO COLAIANNI

PER L'AMBITO TERRITORIALE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
FABIO CANEPARI